

# Superato il divieto di ravvedimento per la dichiarazione fraudolenta

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 13 Aprile 2022

E' possibile **ravvedere una dichiarazione fraudolenta**? Quali benefici, anche penali, si ottengono **tramite il ravvedimento**?

## Reato di dichiarazione fraudolenta: il tempestivo pagamento può estinguere il reato

Come è noto, nel corso dell'esame in sede referente del D.L. n. 124/2019, poi conv. con modif. in [L. n. 157/2019](#), è stato modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, norma che consente la **non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario**. Il provvedimento interviene sul comma 2 per aggiungere – tra i **reati estinguibili** - anche il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (articolo 2, del D.Lgs. n. 74/2000<sup>[1]</sup>) e il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000<sup>[2]</sup>).



Articolo 13, comma 2, del D.Lgs n. 74/2000

In vigore dal  
25 dicembre  
2019



I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

## Il superamento del divieto di ravvedimento per la dichiarazione fraudolenta

Nel corso di Telefisco 2020 le Entrate, modificando la propria precedente posizione<sup>[3]</sup>, hanno ritenuto che:

*“l'interpretazione del quadro normativo vigente debba tenere conto anche della novella in commento, ammettendosi di conseguenza – anche con specifico riferimento alle fattispecie astrattamente sussumibili nelle previsioni delittuose in esame – la facoltà del ravvedimento operoso”,*

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Precisa l'Amministrazione finanziaria che:

*“dal perfezionamento in ambito amministrativo di detto istituto possa ritenersi discendere la causa di non punibilità esclusivamente al ricorrere delle circostanze puntualmente dettagliate nell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 74/2000, in particolare per quanto riguarda la formale conoscenza dell'avvio di attività di controllo ovvero di procedimenti penali”.*

## Cause di non punibilità: il parere del Fisco

Sempr

### Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**